



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Disr 6

DG DISR
Prot: Uscita del 17/03/2016
Numero **0006697**
Classifica:



Decreto approvazione aggiornamento della metodologia rese per l'uva da vino per la determinazione delle rese massime assicurabili – anno 2016

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.P.C.M. 07 agosto 2015 registrato alla Corte dei Conti il 23 settembre 2015 reg. n. 3456, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe CACOPARDI, dirigente di prima fascia, l’incarico di Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale nell’ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 4, del sopracitato DM 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall’Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

VISTA l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2014, sulla proposta di riparto dei fondi per lo sviluppo rurale 2014-2020, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Disr 6

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE n.1303/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTI in particolare gli articoli 36, 37, 38, e 39, riguardanti la gestione del rischio, e gli articoli 65 sulle responsabilità degli stati membri e 66 sull'autorità di gestione;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare l'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, riguardante il sostegno per l'assicurazione del raccolto dell'uva da vino;

VISTO il regolamento (CE) della Commissione n. 436 del 26/5/2009 (GUI n. 128 del 27/5/2009), recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO l'art. 58, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013 dove dispone che gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione;

VISTO l'art. 72 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai sensi del quale i sistemi di gestione e controllo prevedono, tra l'altro, una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo, l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi, nonché sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Disf 6

VISTO l'art. 65 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi;

VISTO l'art. 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ai sensi del quale le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, devono essere registrate, conservate e aggiornate elettronicamente;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 approvato dalla Commissione europea con decisione (C2015)8312 del 20/11/2015;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento n. 1305/2013 il Programma di sviluppo rurale nazionale ha individuato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale quale Autorità di gestione e Agca quale Organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

CONSIDERATO il decreto 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata istituita presso l'ISMEA la Banca Dati sui Rischi in Agricoltura al fine di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio;

CONSIDERATO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, Registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 2015 Reg. provv. n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020, così come modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 2016, n. 1018, in corso di registrazione presso gli organi competenti;

ESAMINATO in particolare il capo III del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 riguardante la gestione del rischio;

CONSIDERATO che l'articolo 37 del regolamento UE 1305/13 prevede che gli agricoltori che beneficiari del sostegno per la sottomisura 17.1 sulle assicurazioni agevolate, possano percepire il sostegno solo per avversità che distruggano più del 30 % della produzione media annua nel triennio precedente o della loro produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Disr 6

CONSIDERATO il decreto 7 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2015 Reg. n. 2268, con il quale sono state delegate all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) alcune funzioni dell'Autorità di Gestione relative ad attività propedeutiche alla gestione della domanda di sostegno, all'istruttoria dell'ammissibilità della domanda sostegno, al monitoraggio delle polizze assicurative, nel quadro della sottomisura 17.1 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del Programma di sviluppo rurale nazionale;

CONSIDERATO il decreto 7 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2015 Reg. n. 2267, con il quale sono state delegate all'Organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) alcune funzioni dell'Autorità di Gestione relative ad attività propedeutiche alla gestione della domanda di sostegno, alla ricezione della domanda sostegno, all'istruttoria/ammissibilità della domanda sostegno, al riesame della domanda di sostegno, alla chiusura procedimento amministrativo, nel quadro della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del Programma di sviluppo rurale nazionale;

CONSIDERATO il decreto dell'autorità di Gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020 del 29 maggio 2015 n. 11079 con il quale è stata approvata la procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze agevolate per l'anno 2015;

CONSIDERATO che il decreto 29 maggio citato, consente agli agricoltori che, per uno o più degli anni considerati, non abbiano coltivato il prodotto e non dispongano di documenti probatori ai fini del calcolo della resa, di calcolare la produzione media annua tramite l'applicazione di una metodologia di benchmark di resa;

CONSIDERATO il decreto ministeriale 8 ottobre 2004 n. 2159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 245 del 18 ottobre 2004, recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalità di presentazione delle dichiarazioni di raccolta e produzione;

CONSIDERATO il decreto ministeriale 26 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 10 dicembre 15, riguardante le disposizioni nazionali di attuazione del reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 ed in particolare la disposizione che abroga dal 1 agosto 2016 il decreto 8 ottobre 2004, citato;

CONSIDERATO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2011 e successive modifiche: Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

CONSIDERATO che le dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione viticola di cui ai regolamenti e ai decreti citati si applicano all'intero sistema delle aziende vitivinicole nazionali ad



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Disr 6

esclusione dei produttori di uva con meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è immesso in commercio in qualsiasi forma o la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore o da parte di una industria di trasformazione;

CONSIDERATO che i dati delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione vinicola che confluiscono nel Sistema integrato di gestione dei rischi (SGR), di cui al decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 - propedeutici al calcolo dei benchmark di resa per coltura e territorio stabiliti da ISMEA, ai sensi dell'art. 14, comma 6 dello stesso decreto - sono trasmessi ad SGR direttamente dagli Organismi pagatori competenti per territorio e come tali non necessitano di una consultazione da parte della Regione o Provincia autonoma di competenza;

RITENUTO di determinare la metodologia per il calcolo delle rese amministrative individuali e delle rese benchmark del prodotto uva da vino del periodo dal 2011 al 2015 per la determinazione delle rese massime assicurabili per l'anno 2016 e successivi

DECRETA

Articolo 1

(Rese amministrative individuali)

1. Si considerano i dati di superficie e di quantità delle dichiarazioni di produzione acquisite al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) della Commissione n. 436 del 26/5/2009 inerente le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola, per anno di riferimento (per ciascuno degli anni del quinquennio precedente) e per tipologia di prodotto (uva da vino comune, uva da vino varietale, uva da vino I.G.P./I.G.T., uva da vino D.O.P./D.O.C./D.O.C.G.); le rese così ottenute si utilizzano sia per i Piani assicurativi individuali (PAI) delle produzioni in pieno campo che sotto rete.
2. Per l'uva da vino D.O.P./D.O.C./D.O.C.G. nel PAI è indicata anche la quantità massima di supero assicurabile, fino ad un massimo del 20%.
3. Le rese amministrative ottenute dalle dichiarazioni di vendemmia in base al comma 1, sono sostituite dal dato benchmark di cui all'articolo 2 nei seguenti casi:
 - le produzioni di uva da vino che hanno superficie uguale a zero in quanto riferite a superi produttivi di uve da vino D.O.P./D.O.C./D.O.C.G.;
 - le produzioni di uva da vino I.G.P./I.G.T, la cui resa eccede i 300 q.li/ettaro;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Disr 6

- le produzioni di uva da vino comune e uva da vino varietale la cui resa eccede i 600 q.li/ettaro.

Articolo 2

(Rese benchmark dell'uva da vino)


1. Le rese benchmark dell'uva da vino sono elaborate nell'ambito del Sistema integrato di gestione dei rischi (SGR) sulla base della metodologia allegata al presente decreto, considerando i dati di superficie e di quantità delle dichiarazioni di produzione acquisite conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) della Commissione n. 436 del 26/5/2009 inerente alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola, per anno di riferimento (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) e per tipologia (uva da vino comune, uva da vino varietale, uva da vino I.G.P./I.G.T., uva da vino D.O.P./D.O.C./D.O.C.G.); le rese così ottenute si utilizzano sia per i PAI delle produzioni in pieno campo che sotto rete.

Articolo 3

(decorrenza disposizioni)

1. Le rese calcolate ai sensi degli articoli precedenti, si applicano a decorrere dalla campagna assicurativa 2016, con riferimento ai PAI 2016 e successivi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Cacopardi





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Disr 6

ALLEGATO

PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RESE BENCHMARK DELL'UVA DA VINO

DB complessivo

1. Si considerano i dati di superficie e di quantità delle dichiarazioni di produzione acquisite al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) della Commissione n. 436 del 26/5/2009 inerente le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola, per anno di riferimento (per ciascuno degli anni del quinquennio precedente) e per tipologia di prodotto (uva da vino comune, uva da vino varietale, uva da vino I.G.P./I.G.T., uva da vino D.O.P./D.O.C./D.O.C.G.).

Rese Benchmark Regionali

2. Si escludono le combinazioni anno/regione/prodotto con meno di dieci CUAAs [DB prodotto/regione con meno di dieci aziende].
3. Si sommano, a livello di singola combinazione regione/prodotto/anno, la somma delle superfici e la somma delle quantità. Si procede poi a calcolare il rapporto "somma delle quantità/ somma delle superfici" [Rese benchmark regionali].

Rese Benchmark Nazionali

4. Si escludono i prodotti/anno con meno di dieci CUAAs [DB prodotti con meno di CUAAs a livello nazionale].
5. Si sommano, a livello di singola combinazione prodotto/anno, la somma delle superfici assicurate e la somma delle quantità assicurate. Si procede poi a calcolare il rapporto "somma delle quantità/ somma delle superfici" [Rese benchmark nazionali].